

N. R.G. 1027/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Conte, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1027/2015** promossa da:

CLAUDIO DEFILIPPI (C.F. DFLCLD68L23E463J), e **STUDIO LEGALE DEFILIPPI & ASSOCIATI** (C.F. 02293220345), con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI CLAUDIO e dell'avv. CIANFANELLI DEBORAH (CNFDRH68H54E463Z) VIA S.FERRARI 4 - LA SPEZIA, elettivamente domiciliati in VIA S. FERRARI, 4/2 - LA SPEZIA presso il difensore avv. DEFILIPPI

ATTORI

contro

BRUNO FALZEA (C.F. FLZBRN56B08H224A), con il patrocinio dell'avv. ARGESE CATERINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 11 74015 MARTINA FRANCA presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.

OGGETTO: Richiesta di pagamento di compenso di avvocato e riconvenzionale in



punto di dedotta responsabilità professionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le domande proposte.

L'avv. Claudio Defilippi, in proprio ed in rappresentanza dell'associazione professionale Studio legale Defilippi & Associati, ha citato in giudizio Bruno Falzea chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 12.680,00 come sorte capitale, allegando d'aver proposto su suo incarico ricorso al Tar territorialmente competente in ordine alla mancata assegnazione o rifiuto da parte del Comune di Grosseto di alloggio in regime di edilizia convenzionata, ricorso ex L. 89/01 presso la Corte d'Appello di Genova Rg 914/12, conclusosi con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio con decisione del 15.11.2012, ricorso per cassazione avverso la predetta decisione della Corte d'Appello, proposto in data 10.06.2013 ed ancora pendente, ulteriore ricorso alla Corte d'Appello ex L. 89/01 per l'irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su oneri condominiali (Rg 911/12), poi terminato con condanna del Ministero convenuto e per cui era stato predisposto ricorso al Tar in ottemperanza, e ricorso avverso la cartella esattoriale alla Commissione Tributaria di Firenze con numero rg 102/14, nonché di aver redatto di denuncia presso la Procura della Corte dei Conti, con relativa istanza di avocazione e ulteriore denuncia querela di fronte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

Premesso che il convenuto aveva versato acconti per euro 6.650,00, e che il mandato era stato dismesso, chiedeva quindi il pagamento della suddetta somma, portata dal preventivo 1.6.2014.

Il convenuto s'è costituito, preliminarmente eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, non essendo analiticamente indicati l'attività compiuta, il compenso richiesto per ogni procedimento e le somme già percepite in relazione ad essi; nel merito ha sostenuto che, unitamente al mandato professionale del 27.2.2012, le parti avevano sottoscritto una convenzione stabilendo che il compenso fosse dovuto solo in caso di vittoria e che il legale si



era impegnato ad anticipare ogni spesa del processo, anche per contributo unificato.

Ha quindi lamentato che ciò nonostante, in relazione a tale azione contro il Comune, egli aveva versato acconti per euro 1.500,00 (oltre agli acconti versati per i due ricorsi legge Pinto e per le denunce) e che il 21.10.2013 aveva ricevuto cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 per il pagamento di euro 1.584,66 a titolo di omesso versamento del contributo unificato presso il Tar Firenze (di euro 500,00), oltre a sanzioni ed interessi.

Ha dunque escluso di dover pagare alcunché al professionista per il giudizio di opposizione alla suddetta cartella, trattandosi di procedura causata dalla negligenza dell'attore, che, nonostante avrebbe dovuto anticipare le spese del giudizio e nonostante avesse finanche ricevuto acconti, aveva prima omesso di pagare il contributo unificato e poi di comunicargli l'avviso.

In via riconvenzionale, ha pertanto chiesto che, accertato il grave inadempimento del Defilippi, che tra l'altro una volta cessato il mandato non lo aveva informato delle imminenti udienze che si sarebbero tenute in cassazione e innanzi al Tar, lo stesso fosse condannato a restituirgli le somme pagate e a risarcirgli il danno, anche alla salute.

L'attore ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché tardiva, essendosi il convenuto costituito il 30.7.2015 a fronte di un'udienza fissata in citazione al 17.9.2015, e chiesto altresì la cancellazione dell'espressione "il professionista ha intrapreso il giudizio sostenendo falsamente che non era stato notificato l'avviso preventivo" ed il risarcimento del danno ex artt. 89 e 96 c.p.c.

Nella memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha eccepito la nullità della convenzione. Senza che fosse svolta attività istruttoria, avendo il precedente assegnatario della causa ritenuto correttamente tanto le prove orali quanto la ctu medico-legale inammissibili, la causa è passata in decisione.

2. L'eccepita nullità della domanda principale.

La dedotta nullità della domanda, per indeterminatezza dell'attività svolta e delle somme pretese distinte per procedimento, è infondata.



Seppure sia vero che, contrariamente a quanto normalmente accade nei giudizi promossi da un avvocato per compenso e spese, parte attrice non abbia depositato una notula dettagliata, indicando procedimento per procedimento le attività compiute ed i crediti azionati, e pur rilevando che tale *modus procedendi* ha sicuramente reso più faticoso, anche al giudice, individuare il perimetro processuale, tuttavia non si può affermare che tale contegno infici l'atto introduttivo in termini di nullità, posto che, comunque, l'attore ha allegato il titolo della propria pretesa (i mandati difensivi e, seppur molto genericamente, le attività prestate) e la complessiva somma richiesta, ciò che integra il *petitum* e la *causa petendi* con sufficiente determinatezza.

Certo, tale mancanza di analiticità potrebbe astrattamente avere, invece, conseguenze sul merito della pretesa, nel senso che, premesso che il conferimento dei mandati difensivi è pacifico, sarà consentito riconoscere il compenso solo per le attività documentate o comunque puntualmente ammesse dal convenuto.

3. L'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale.

L'eccezione di tardività della riconvenzionale è infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, infatti, il convenuto s'è costituito in data 28.7.2015, come ben s'evince dal fascicolo telematico, e quindi entro i venti giorni dall'udienza del 17.9.2015; la sua domanda è dunque ammissibile.

4. Il patto di quota lite.

Contestualmente al conferimento di un generico mandato per intraprendere una causa contro il Comune di Grosseto avente ad oggetto il risarcimento danni per una vicenda relativa ad un immobile realizzato in regime di edilizia agevolata-convenzionata acquistato dal Falzea nel lontano 1991, in data 27.2.2012 l'attore ed il convenuto hanno concluso una convenzione con cui l'attore ha espressamente rinunciato al compenso in caso di mancato accoglimento della domanda proposta, impegnandosi, altresì, ad anticipare le spese per il cliente, comprese quelle per contributo unificato.



Seppur sia vero che nel corpo della convenzione – peraltro evidentemente predisposta dal professionista, come s’evince dalla natura tecnico-giuridica delle clausole e dalla grafica (essendo indicato in forma dattiloscritta il nome del professionista e non anche quello del cliente, inserito a mano) -, non sia espressamente indicato che la convenzione si riferisce alla causa contro il Comune, ciò non determina nullità dell’accordo, essendo tale oggetto ben evincibile dalla contestualità di esso al conferimento dell’incarico suddetto, come ammesso dallo stesso attore.

Del resto, a ragionar diversamente si dovrebbe rilevare che il professionista, che oggi ritiene d’aver fatto stipulare al cliente un accordo nullo, avrebbe agito in mala fede, ai limiti, si dovrebbe rilevare, di illeciti penali, o comunque con un’evidente colpa che lo renderebbe anche sotto tale profilo inadempiente e gli impedirebbe, di conseguenza, di giovare del proprio errore, fondando in capo al convenuto un diritto risarcitorio pari alla perdita dei vantaggi che tale convenzione gli attribuiva, di talché il risultato non muterebbe (se non in peggio per l’attore, in ipotesi di ritenuta commissione di un reato).

L’accordo è quindi valido (vigendo peraltro, all’epoca, il decreto Bersani) e impedisce a parte attrice di pretendere alcun compenso – avendo avuto poi il giudizio innanzi al Tar esito sfavorevole al Falzea – e alcuna spesa non previamente documentata.

La somma di euro **1.500,00**, corrisposta a titolo d’anticipo in relazione a tale affare, deve quindi essere restituita, in quanto indebita, e nulla può essere riconosciuto in relazione ad alcun’attività ivi espletata.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal pagamento alla restituzione, trattandosi di somma indebitamente percepita da chi non poteva ignorarne la non debenza, ex art. 2033 c.c.

5. La dedotta responsabilità dell’attore.

Ricorre, altresì, la dedotta responsabilità del professionista per non aver versato per conto del Falzea il contributo unificato presso il Tar Firenze.

Invero, il 21.10.2013 il convenuto ha ricevuto cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 per il pagamento di euro 1.584,66 a titolo di omesso versamento del



contributo unificato presso il Tar Firenze (di euro 500,00), oltre a sanzioni ed interessi.

Per quanto esposto sub 4, tale contributo avrebbe dovuto essere versato dall'attore, anticipando la somma, in forza dello specifico accordo col cliente; per di più, il Falzea aveva nonostante l'accordo comunque corrisposto al professionista ben 1.500,00 euro, di talché il legale avrebbe comunque potuto utilizzare tale somma.

A ciò consegue, da un canto, che l'importo della cartella costituisce una voce risarcitoria, di cui si darà conto sub 6, e dall'altro che alcun compenso dev'essere corrisposto al Defilippi per l'attività prestata in sede di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria per opporsi a tale cartella, trattandosi di attività resa necessaria dallo stesso professionista.

Ciò detto, nessun altro profilo di responsabilità rilevante può imputarsi all'attore in relazione alle altre attività espletate ai due ricorsi legge Pinto ed alle due denunce presentate, non essendo stati dimostrati puntuali inadempimenti né, soprattutto, che un diverso contegno del professionista avrebbe verosimilmente mutato l'esito dei giudizi (comunque almeno in parte favorevoli al Falzea), se non per la violazione dell'obbligo del professionista d'informare prontamente il cliente, al termine del mandato, delle attività in corso e delle udienze già fissate, di cui sub 6.

6. Il danno conseguente.

Il danno patrimoniale patito dal Falzea va rapportato al costo della cartella esattoriale di cui sub 5, pari ad euro **1.584,66**.

Ad esso deve aggiungersi il non contestato ed inutile esborso in favore dell'avv. Pirozzi della somma di euro **634,40** per la prosecuzione del giudizio 914/12 in cassazione, inutile perché il professionista dopo la revoca del mandato il 10.10.2014, non lo aveva avvisato che il 14.10.2014 vi sarebbe stata l'udienza, e dunque lui ha incaricato il Pirozzi nonostante che questi non potesse più presenziarvi.

Nulla può invece essere riconosciuto per l'aver dovuto, a seguito dei contrasti insorti tra le parti, munirsi di un nuovo legale nella causa innanzi al tar Toscana,



ed in particolare per la dedotta duplicazione del compenso per la fase di studio della controversia, una volta stabilito che per tale controversia il Falzea nulla deve al Defilippi, di talché non v'è alcuna duplicazione.

Nulla, infine, può essere riconosciuto a titolo di danno biologico, posto che l'attore s'è limitato a depositare documentazione medica attestante che nel settembre 2014 aveva manifestato disturbi ansiosi ed una cardiopatia ipertensiva e non v'è alcuna prova di una correlazione tra gli stessi e il suo contrasto con il legale – trattandosi peraltro di vicenda che secondo *l'id quod plerumque accidit* non è idonea a determinare l'insorgenza di una patologia medica – e tanto più che tali disturbi appaiono più verosimilmente riconducibili alla lunga e logorante controversia col Comune, come dallo stesso Falzea rappresentato nel procedimento ex legge Pinto, dove aveva prodotto plurimi certificati medici.

Il complessivo danno ammonta pertanto ad euro **2.219,06**.

Trattandosi di debiti di valore, su tale somma deve computarsi la svalutazione monetaria intervenuta dai singoli esborsi (o dalle singole perdite) ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali quali danno per il ritardato pagamento del dovuto.

7. La quantificazione del credito di parte attrice.

L'attore tanto in citazione quanto nella prima memoria ex art. 183 cpc ha quantificato il proprio complessivo credito in euro 12.668,00 iva compresa; nella specifica (in realtà piuttosto generica) allegata a sostegno della richiesta (doc. 12 di parte attrice) indica che tale somma, detratti gli acconti ricevuti, pacifici, per euro 6.650,00, è relativa ai due ricorsi legge Pinto, al ricorso al Tar, al ricorso alla commissione tributaria, alla denuncia querela ed all'istanza d'avocazione, che sono tutte le attività che, pure, anche in questo caso piuttosto genericamente, ha allegato in citazione.

Dunque, ribadito che non è dovuto alcunché né per il ricorso al Tar né per quello tributario (v. punti 3 e 4), e rilevato che per valutare l'effettiva entità della sua attività non si può prescindere, verso l'alto, dal valore che lo stesso professionista ha attribuito alla sua complessiva prestazione, proporzionandolo alle prestazioni per cui ha diritto al compenso, si deve quantificare il residuo credito per i due



ricorsi legge Pinto (in tutte le loro fasi) e per denunce ed istanze d'avvocazione nella complessiva somma di euro **5.000,00**.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

8. Le domande ex art. 89 e 96 c.p.c.

Il convenuto ha utilizzato nei confronti dell'attore toni conformi al principio di continenza ed alle esigenze difensive; in particolare, poiché dalla cartella esattoriale notificatagli emerge che il Tar aveva notificato l'avviso d'irregolarità al Defilippi presso l'avv. Gabriele De Paola quale domiciliatario, a buon diritto il Falzea ha sostenuto che il professionista avesse falsamente dedotto che non gli era stato notificato l'avviso preventivo, attenendo, la verifica della idoneità di tale notifica, ad uno stadio successivo e comunque trattandosi di affermazione strumentale alla sua difesa.

Nessuna domanda ex art. 89 e/o 96 cpc deve dunque essere accolta, essendo, peraltro, il Falzea risultato in parte vittorioso.

9. Le spese di lite.

In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00 oltre accessori come meglio indicato in motivazione e l'attore a corrispondere al convenuto la somma di euro 3.719,06, oltre accessori come meglio indicato in motivazione, con parziale compensazione delle rispettive pretese;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Grosseto il 31.3.2019.

Il giudice

Giulia Conte



